

*Giovanbattista Iazeolla*

*avvocato*

**Tribunale amministrativo Regionale  
per il Lazio - Roma**

ricorre

la prof.ssa **Antonella Frisotti** (C.F. FRSNNL73H60C129Z) nata a Castellammare di Stabia il 20/06/1973, e residente in Terzigno (NA) alla via E. De Nicola, 90, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv.to Giovanbattista Iazeolla, presso il quale elegge domicilio in Napoli, alla via Cimarosa 32.

Recapiti ex artt.136 e 170 c.p.c.:

contro

il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t.;

e nei confronti delle

prof.sse **Maria Carmela Lapadula; Annalisa Saccone** (ammesse a frequentare il corso intensivo)

per l'annullamento, previa concessione

delle idonee misure cautelari, anche in via provvisoria

- **del Decreto n. 0001237 del 25 maggio 2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** con cui viene esclusa la ricorrente dal “*dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge*”;
- **del Decreto n. 0082842 del 10 giugno 2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico**, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli ammessi al Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107;
- **l'Elenco ammessi al Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107**, pubblicato in data 10 giugno 2024;

- in via graduata, e per quanto di ragione, **l'art. 2 del DM 107/2023**, che individua i soggetti destinatari della procedura di reclutamento riservata introdotta dal DL 198/2022.

*nonché per la declaratoria del diritto di essa ricorrente ad essere inserita nell'elenco degli ammessi degli ammessi al Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107*

**Fatto**

La ricorrente ha partecipato al “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”, bandito con DDG del MIUR, n. 1259 del 23 novembre 2017, ed ha superato la prova preselettiva prevista dal bando, venendo così ammessa a sostenere la prova scritta. Non avendo superato quest'ultima, ha proposto, avverso l'esito della prova, un ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale (NRG 05176/2019) che lo ha rigettato con la sentenza n. 15988/2022, pubblicata il 30/11/2022.

Con D.L. 198/2022 è stata introdotta una procedura di reclutamento di Dirigenti scolastici riservata a coloro i quali si trovavano in una delle condizioni previste dalla norma alla data del 28/02/2023.

In pratica (*amplius infra*), il Legislatore ha previsto una procedura di reclutamento riservata per tutti coloro che avessero, alla data sopra indicata, validamente esercitato il proprio diritto a vedere tutelata la posizione d'interesse legittimo della quale erano titolari, in quanto esclusi dalla prova orale del concorso bandito con DDG del MIUR, n. 1259 del 23 novembre 2017.

L'art. 2 del DM 107/2023, individua i soggetti destinatari della procedura di reclutamento riservata introdotta dal DL 198/2022, e dispone: "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023,

*versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale. 2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. 4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso. 5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato*

*rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023."*

Il DM 107/2023, ha previsto che i soggetti in possesso dei requisiti sopra evidenziati, potessero sostenere una prova scritta, all'esito della quale sarebbero stati ammessi ad un corso intensivo di formazione, al termine del quale avrebbero assunto la qualifica di Dirigente scolastico, e sarebbero stati inseriti in una graduatoria riservata, ad esaurimento, dalla quale l'Amministrazione avrebbe poi attinto per coprire i posti vacanti di Dirigente scolastico.

La ricorrente, ha, così come previsto dal bando, autocertificato il possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti, ed ha sostenuto la prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, superandola, ed è stata inserita nell'elenco di coloro i quali avevano superato la prova.

Con il Decreto n. 0001237 del 25 maggio 2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oggetto del presente ricorso, la prof. Frisotti è stata esclusa dalla procedura *de qua*, con la seguente motivazione: "*CONSIDERATO che nella sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ANTONELLA FRISOTTI ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023*".

In data 03/06/2024, la ricorrente ha presentato un'istanza, con la quale chiedeva di essere riammessa alla procedura, in autotutela.

Ad oggi l'istanza è rimasta priva di riscontro alcuno.

Gli atti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, alla stregua delle seguenti considerazioni in

*diritto*

4

*via Cimara, 32 80127 Napoli. Tel 0812298578 - fax. 0810606118*

*p.e.c. giovanbattistaiazeolla@legalmail.it*

**1. Violazione e falsa applicazione 97 Cost. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90; Eccesso di potere: motivazione perplessa e involuta.**

Come accennato in fatto la ricorrente è stata esclusa dalla procedura *de qua*, con la seguente motivazione: “*CONSIDERATO che nella sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ANTONELLA FRISOTTI ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023*”

La prof. Frisotti nella “*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*” (versata in atti), allegata alla domanda di partecipazione, dichiara, senza possibilità di equivoco, la pendenza di un ricorso (NRG 5127/2019) presso Codesto Ecc.mo Tribunale. Specificando gli atti impugnati e la data di proposizione del gravame.

Pertanto, invero, non si comprende quale sia l'iter logico-giuridico seguito dalla P.A. nell'adozione del provvedimento di esclusione.

La ricorrente non ha mai dichiarato “*l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali*”, anzi, al contrario, ha esplicitamente ed inequivocabilmente dichiarato la pendenza di un procedimento giurisdizionale.

Tale, evidente e palese, circostanza di fatto vizia la motivazione del provvedimento impugnato, perché perplessa ed involuta, connotandola d'illegittimità per eccesso di potere.

In tema, la pacifica Giurisprudenza ha affermato che “*La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese*” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879),

costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449).

Ed ancora: “Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell’impianto varia in ragione del variare delle fattispecie e dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia, è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni che non chiariscono quale sia, in concreto, il problema rilevato” (T.A.R. Lazio 8243/2024).

**2. Violazione falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione art. 2 del DM 107/2023. Eccesso di potere: difetto assoluto d’istruttoria; ingiustizia manifesta; illegittimità manifesta.**

Come chiarito al capo 1 dei motivi, non è possibile ricostruire in maniera puntuale ed inequivoca l’iter formativo della volontà della P.A., con l’inevitabile conseguenza di rendere illegittimo il provvedimento di esclusione impugnato.

Tuttavia, cercando di comprendere l’involuta motivazione posta a base del decreto oggetto del presente gravame, potrebbe ipotizzarsi che l’Amministrazione, nel verificare l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati dalla ricorrente, abbia erroneamente interpretato la pubblicazione della sentenza, resa sul giudizio indicato nella “Dichiarazione sostitutiva”, come non pendenza di giudizio alla data del 28 febbraio 2023, prevista dal DM più volte citato.

Orbene, come già chiarito in fatto, il ricorso NRG 05176/2019 è stato rigettato da Codesto Ecc.mo Tribunale con la sentenza n. 15988/2022, pubblicata il 30/11/2022.

Alla data del 28/02/2023, non era trascorso ancora il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, non essendo stata, la sentenza, notificata.

Pertanto, alla data del 28/02/2023 sussisteva ancora la condizione di pendenza del contenzioso richiesta dalla norma più volte indicata.

Infatti, l'art. 2, punto 1., lettera a) del DM 107/2023, dispone che sono ammessi alla partecipazione della procedura, coloro che “*abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta*”.

La Giurisprudenza di legittimità ha affermato, in diverse pronunce, che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata pronunciata la sentenza e non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cfr. Cass. Civile 841/2013). Offre medesimi spunti interpretativi anche l'A.P. del Consiglio di Stato (n. 6/2022), pur pronunciandosi su un argomento relativo alla possibilità di proporre una nuova impugnazione in pendenza di termini.

In via gradata

**Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.**

Qualora si dovesse interpretare l'art. 2 del DM107/2023 in maniera restrittiva, tale da non ammettere alla procedura la ricorrente perché il ricorso proposto si è concluso con una sentenza di rigetto, senza considerare il mancato decorso del termine per l'impugnazione di quest'ultima, si incorerebbe in una gravissima ed ingiustificata disparità di trattamento e conseguente violazione del disposto dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, l'intero impianto normativo dal quale il DM da ultimo citato origina (DL 198/2022), e il DM stesso, è chiaramente improntato a consentire l'accesso ad una procedura di reclutamento riservata a tutti coloro che avessero, alla data indicata, validamente esercitato il proprio diritto a vedere tutelata la posizione d'interesse legittimo della

quale erano titolari, in quanto esclusi dalla prova orale del concorso bandito con DDG del MIUR, n. 1259 del 23 novembre 2017.

A riprova di quanto affermato, è sufficiente la semplice lettura dell'art. 2 del DM più volte richiamato (riportato integralmente in fatto, ed in premessa al provvedimento di esclusione impugnato) che elenca una serie di fattispecie specifiche, escludendo esplicitamente i giudizi proposti innanzi al GO, tutte riconducibili all'esercizio del diritto a vedere tutelata la posizione d'interesse legittimo della quale erano titolari.

Non può essere revocato in dubbio che la ricorrente era, alla data nel 28/02/2023, da annoverare tra coloro che avevano validamente esercitato quel diritto di tutela della posizione d'interesse legittimo.

Pertanto, qualora si dovesse ritenere legittima l'esclusione della ricorrente dalla procedura *de qua*, in quanto disposta dall'art. 2 del DM, si connoterebbe d'insanabile illegittimità anche quest'ultimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nei termini sopra evidenziati.

*In via istruttoria*

si chiede che l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione.

*Istanza di provvedimenti cautelari, anche in via provvisoria*

*ex art. 56 c.p.a.*

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, consiste nell'impossibilità di conseguire l'accesso al corso intensivo di formazione, che prenderà avvio entro il mese di giugno 2024. Infatti, emerge dal Decreto n. 0082842 del 10 giugno 2024 (atto impugnato), che gli ammessi devono versare la quota dei diritti di segreteria (ben 1500€) entro il giorno 18 giugno 2024. La mancata partecipazione al citato corso intensivo, impedirebbe alla ricorrente di conseguire la qualifica di Dirigente scolastico. Il tempo



ristretto entro il quale in Corso intensivo sarà avviato giustifica la richiesta di misura cautelare ex art. 56 c.p.a.

A tale danno può porsi rimedio disponendo, previa sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura, l'ammissione con riserva della ricorrente al corso intensivo.

**P. Q. M.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.

Il contributo unificato, trattandosi di controversia in materia di accesso a pubblico impiego, è dovuto nella misura di € 325,00.

avv. Giovanbattista Iazeolla